

Centro studi di diritto processuale civile NESOS
Sintesi delle pronunzie della terza e della sesta (sola sottosezione terza) sezione
della Corte suprema di Cassazione in materia di esecuzione civile

Febbraio 2015 totale¹

Cass., sez. III, sent. 5 febbraio 2015, n. 2063. Pres. SALMÈ, est. RUBINO [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi].

Nel regime anteriore alla modifica dell'art. 2054 *bis*, *cod. civ.* (recata dall'art. 23, comma 1, del d. lgs. 28.12.2004, n. 310), l'incorporazione di una società realizza una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale e produce gli effetti, tra loro indipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della nuova persona giuridica.

Pertanto, non si può validamente invocare l'ultrattività del mandato rilasciato da società estintasi a seguito di fusione per incorporazione prima della entrata in vigore della riforma societaria, essendo venuto meno il soggetto che quel mandato aveva conferito. Tanto sia nell'ambito di una fase processuale, ovvero per iniziare una fase distinta ma collegata alla precedente, che per aprire una fase processuale del tutto autonoma e meramente eventuale quale il processo esecutivo, attività del tutto distinta dal processo di cognizione; così come in relazione al precetto giacché atto di natura sostanziale più che processuale.

Cass., sez. III, sent. 5 febbraio 2015, n. 2075. Pres. SALMÈ, est. RUBINO [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi].

Qualora nella nota di iscrizione di ipoteca venga commesso un errore nell'indicazione di un elemento non essenziale, diverso dalle indicazioni previste dall'art. 2839 *cod. civ.*, a pena di nullità, e quindi non idoneo ad incidere sulla identificazione del contenuto della garanzia e la cui presenza non è fonte di invalidità della garanzia stessa, tale errore è ovviabile con lo strumento della rettifica (nel caso di specie rimuovendo l'erroneo inserimento nella nota ipotecaria della previsione di un termine inferiore a quello di legge, rendendo, così, chiaro anche ai terzi che l'iscrizione ipotecaria è soggetta al termine di efficacia ventennale ordinario previsto dall'art. 2847 *cod. civ.*).

Nel rispetto del principio dell'affidamento del terzo, questi, ove indotto dall'errore a ritenere un termine inferiore di efficacia della garanzia rispetto all'ordinario, potrà agire sul piano risarcitorio nell'ambito del quale dovrà verificarsi se l'esame della sola nota di iscrizione, esame non esteso anche al titolo custodito in copia presso l'Agenzia del Territorio, costituisca o meno adempimento riconducibile all'ordinaria diligenza in capo al creditore interessato.

Cass., sez. III, sent. 5 febbraio 2015, n. 2076. Pres. SALMÈ, est. RUBINO [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi].

Nell'ambito del procedimento esecutivo, a fronte di un titolo esecutivo giudiziale divenuto definitivo, il giudice dell'esecuzione non può sindacare la sussistenza della condizione di obbligato sostanziale in capo al debitore indicato dal titolo, essendo tale questione coperta dal giudicato.

Cass., sez. III, sent. 5 febbraio 2015, n. 2078. Pres. SALMÈ, est. SCRIMA [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi].

Il custode giudiziario è legittimato passivo per gli atti compiuti nel periodo di custodia che producono direttamente i loro effetti nei confronti del soggetto a favore del quale la stessa è stata disposta.

In tema di concordato preventivo, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, previsto dall'art. 168, primo comma, L.F., comporta che i debiti sorti prima

¹ Restano escluse le sentenze e le ordinanze che definiscono i ricorsi per cassazione per motivi di rito specifici del giudizio di legittimità.

dell'apertura della procedura non possono essere estinti fuori dall'esecuzione concorsuale (nel caso di specie, tale divieto opera in relazione al credito derivante da T.F.R., il cui diritto sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ove quest'ultima sia precedente all'apertura del concordato).

Cass., sez. III, sent. 10 febbraio 2015, n. 2471. Pres. SALMÈ, est. VIVALDI [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi].

Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la sua collusione col creditore procedente.

La tutela che l'ordinamento assicura alla posizione del terzo aggiudicatario o assegnatario anche quando la vendita coatta abbia avuto luogo nell'ambito di una procedura esecutiva che risulti poi essere stata promossa in difetto di titolo idoneo, non comporta, però, che resti priva di difese e del tutto sacrificata la contrapposta posizione del debitore esecutato. A parte la possibilità di evitare la vendita chiedendo tempestivamente al giudice di sospendere l'esecuzione, è ovvio che, quando la sospensione non sia stata possibile o, comunque, non sia stata concessa, all'esecutato vittorioso nel giudizio di opposizione, non soltanto spetterà il ricavato della vendita, ma sarà offerta anche la possibilità di agire per il risarcimento degli eventuali danni nei confronti del creditore che, colposamente - ossia senza la normale prudenza richiamata dal secondo comma dell'art. 96 c.p.c. - abbia agito esecutivamente non avendone titolo.

Cass., sez. III, sent. 10 febbraio 2015, n. 2472. Pres. SALMÈ, est. VIVALDI [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi].

In virtù del principio, enunciato dalle S.U. con sentenza n. 21110 del 2012, secondo cui *il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la sua collusione col creditore procedente*, ed in nome della tutela del terzo di buona fede e dell'affidamento incolpevole, anche in sede di esecuzione esattoriale, sono improponibili le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi, volte ad ottenere il recupero del bene, ove proposte quando la vendita sia già intervenuta.

Cass., sez. III, sent. 10 febbraio 2015, n. 2473. Pres. SALMÈ, est. VIVALDI [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi].

Pur configurandosi il pignoramento presso terzi come fattispecie complessa, che si perfeziona con la dichiarazione positiva di quantità, l'esecuzione, ai sensi dell'art. 481 c.p.c., inizia dalla notifica dell'atto di cui all'art. 543 c.p.c..

Da tale momento, pertanto, decorre il termine per l'opposizione agli atti esecutivi da parte del debitore, il quale, ancor prima che il terzo renda la dichiarazione, più di ogni altro ha interesse a far dichiarare il vizio della procedura.

Cass., sez. III, sent. 12 febbraio 2015, n. 2742. [sintesi estratta da Tullio Parrella]
Opposizione esecuzione ed atti esecutivi.

È legittimo il pignoramento eseguito prima della notifica del precetto contenente, ex art. 482 c.p.c., l'autorizzazione alla esecuzione immediata, stante la dispensa dal termine di cui al 482 c.p.c., prima parte, e la funzione di notifica di esso è limitata ad informare il debitore.

Cass., sez. III, sent. 12 febbraio 2015, n. 2746.
Esecuzione – Domanda risarcitoria [sintesi estratta da Tullio Parrella]

In ipotesi di esecuzione illegittima per carenza del titolo esecutivo, la relativa azione di danno deve qualificarsi come azione risarcitoria e non restitutoria, con la conseguenza che la decorrenza del termine per agire decorre dalla condotta contestata e non dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva accolto l'opposizione a precetto.

Cass., sez. III, sent. 11 febbraio 2015, n. 2750. [sintesi estratta da Tullio Parrella]

Opposizione di terzo all'esecuzione; evizione del bene aggiudicato; risarcimento danni

In tema di vendita forzata, rientrano tra i danni risarcibili dal creditore procedente in favore dell'acquirente della cosa espropriata che ne abbia subito l'evizione, i costi sopportati dall'aggiudicatario per procurarsi la liquidità necessaria all'acquisto mediante ricorso al credito bancario, nonché le spese ed i pagamenti dovuti dall'aggiudicatario al terzo, successivo acquirente della cosa espropriata, per il contratto stipulato con l'aggiudicatario, poiché entrambi questi rimborsi concorrono, ai sensi dell'art. 2921 cod. civ., al ripristino della situazione patrimoniale dell'acquirente anteriore alla vendita forzata, il cui effetto traslativo sia venuto meno per evizione.

Cass., sez. III, sent. 12 febbraio 2015, n° 2764. Pres. SALMÈ, est. DE STEFANO [sintesi estratta da Tullio Parrella]

Revocazione ex art. 395, n° 4, c.p.c.

È da ritenersi ammissibile impugnare con unico ricorso per Cassazione tanto la Sentenza della Corte di Appello, già oggetto di istanza della istanza di revocazione, tanto quella resa sulla stessa istanza di revocazione (conforme: Cass. 3/3/1997 n°1859; Cass. 20/3/2009 n°6878; Cass. 17/3/2010 n°6456), dando luogo a due impugnazioni tra loro concorrenti ed autonome: ma la prima di esse (quella avverso la sentenza della Corte di Appello) è subordinata, da un punto di vista logico, alla seconda (la revocazione).

Ne deriva che, ove si debba esaminare contemporaneamente il ricorso per Cassazione e la decisione sulla revocazione, è quest'ultima a doversi valutare per prima, per le conseguenze radicali che l'eventuale accoglimento di quest'ultima potrebbero avere sullo stesso oggetto della prima (conforme: Cass. 4 giugno 1998, n°5480; Cass., 2 febbraio 2004, n°1814; Cass., 20 marzo 2009, n°6878; Cass. 17 marzo 2010, n°6456; Cass. 4 novembre 2014, n°23445).

In ordine alla impugnazione della Sentenza che ha deciso sulla revocazione, proposta ex art. 395, n°4 c.p.c., va precisato che l'esistenza di una attività valutativa, sia pur minima, preclude in radice la materialità dell'errore e l'ammissibilità della revocazione ex 395, n°4, c.p.c. Essa è, invece, ammessa in caso:

di erronea percezione di un fatto storico;

di decisività di tale erronea percezione;

di mancata precedente considerazione del fatto quale punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato;

Quanto poi alla differenza tra giudizio di fatto e giudizio di diritto:

per giudizio di fatto deve intendersi tutto ciò che attiene all'accertamento o alla ricostruzione della verità o della falsità di dati empirici;

per giudizio di diritto si deve avere riguardo:

a. all'individuazione o scelta della norma applicabile al caso concreto;

b. all'interpretazione di tale norma;

c. alla sussunzione dei fatti, come ricostruiti, entro la fattispecie astratta;

d. all'individuazione o deduzione delle conseguenze da quella norma previste, con applicazione al caso di specie.

Ne consegue che l'errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che attiene all'accertamento o alla ricostruzione della verità – o non verità – di specifici dati empirici e fattuali, idonei a dar conto di un accadimento esterno al processo, al quale un soggetto dell'ordinamento intende ricollegare effetti giuridici a sé favorevoli, all'esito della sua sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta deter-

minata: l'errore deve, allora, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o – meno che mai – di indagini o di procedimenti ermeneutici (Conforme: Cass. 18 settembre 2008, n°23856; Cass. 6 novembre 2012, n°19071; Cass. 26 settembre 2013, n°22080).

Cass., sez. III, sent. 12 febbraio 2015, n. 2765. [sintesi estratta da Tullio Parrella]

Esecuzione per rilascio immobile – Interpretazione del titolo esecutivo.

Va dichiarato inammissibile, per difetto di autosufficienza ex art. 366 n°6 c.p.c., il ricorso per Cassazione, avverso Sentenza del giudice della opposizione a precetto o alla esecuzione che interpreti il titolo esecutivo costituito da Sentenza passata in giudicato laddove della stessa non vengano integralmente trascritti, in ricorso, quanto meno i passaggi salienti nella parte in cui interpreta i “petita” e pronuncia su di essi in uno alla indicazione analitica degli atti del giudizio con essa conclusosi, con l’indicazione della relativa sede processuale di produzione da cui rilevare erroneità o contraddittorietà manifeste della loro interpretazione data dal giudice dell’opposizione esecutiva.

Cass., sez. III, sent. 12 febbraio 2015, n. 2766. [sintesi estratta da Tullio Parrella]

Opposizione ex. Art. 617 c.p.c – Nullità notifica ex art. 140 c.p.c.

Al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione; sicchè, nell’ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell’atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall’art.140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest’ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l’onere di fornirne la prova. (conforme, Cass.10107/2014; Cass.15200/2005)

Cass., sez. III, sent. 12 febbraio 2015, n. 2767. [sintesi estratta da Tullio Parrella]

Opposizione ex. Art. 617 c.p.c – Nullità notifica pignoramento ex art. 140 c.p.c

Nell’ipotesi in cui venga eseguita la notifica, nel luogo indicato nell’atto da notificare e nella richiesta di notifica, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. Civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest’ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l’onere di fornirne la prova (Conforme Cass. 10107/14).

Al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione: esse sono dotate di mera efficacia presuntiva.

Cass., sez. III, sent. 13 febbraio 2015, n. 2855. Pres. SALMÈ, est. BARRECA. [sintesi estratta da Tullio Parrella]

Opposizione all’esecuzione per rilascio; acquisto della proprietà per usucapione.

Qualora con sentenza passata in giudicato sia stato disposto il rilascio dell’immobile detenuto dal convenuto in forza di un rapporto contrattuale, specificamente di un contratto di comodato, il titolo costituito dalla sentenza di condanna alla restituzione può essere eseguito dall’attore anche nei confronti del terzo occupante l’immobile da rilasciare.

Quest’ultimo è ammesso a far valere le proprie ragioni ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. se sostiene di possedere l’immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pregiudicato da detta sentenza, specificamente per averne acquistato la proprietà per usucapione. [NdD: *deve valutarsi l’impatto della recente Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2015, n. 1238, che pare escludere la possibilità dell’opposizione all’esecuzione ed esiga la sola opposizione ex art. 404 c.p.c.*]

Cass., sez. III, sent. 13 febbraio 2015, n. 2858. Pres. SALMÈ, est. BARRECA. [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi]

Dal principio secondo il quale, in tema di liquidazione delle spese di giudizio nelle cause di opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato, con riferimento alla fase successiva all'inizio dell'esecuzione, avendo riguardo agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione predetta, discende il corollario che in caso di opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., il valore della causa va determinato avendo riguardo al valore del credito assegnato qualora la contestazione investa *in toto* l'assegnazione. Tanto perché gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione non possono che coincidere col valore del credito che il debitore esecutato conserva in caso di accoglimento dell'opposizione o perde definitivamente in caso di rigetto della stessa.

Cass., sez. III, sent. 13 febbraio 2015, n. 2859. Pres. SALMÈ, est. BARRECA. [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi]

In tema di espropriazione forzata, è valido l'atto di pignoramento immobiliare che contenga l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi, seguita in calce, all'originale e alla copia dell'atto, dalla relazione di notificazione sottoscritta dall'ufficiale giudiziario, posto che tale sottoscrizione garantisce la provenienza dall'ufficiale giudiziario anche dell'ingiunzione ai sensi dell'art. 492 c.p.c.

Cass., sez. III, sent. 24 febbraio 2015, n. 3593. Pres. SALMÈ, est. VIVALDI. [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi]

L'accertamento dell'obbligo del terzo si può realizzare in un giudizio cognitivo, incidentale al processo esecutivo, con efficacia di giudicato tra le parti, come dispone l'art. 549 c.p.c.. Presupposto del giudizio, naturalmente, è l'iniziativa del creditore procedente, la quale non si identifica con l'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 c.c. giacché il creditore procedente non può esercitare, a tutela della realizzazione del proprio credito, i diritti e le azioni spettanti al proprio debitore verso i terzi e che questi trascura di esercitare, quali che siano state le ragioni dell'inerzia.

Se è vero che in tema di esecuzione con espropriazione presso terzi il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. costituisce un autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto solo in senso approssimativo è il diritto di credito del debitore esecutato verso il terzo debitore - e ciò perché il diritto di credito pignorato si autonomizza al momento in cui viene effettuato il pignoramento mediante la notificazione dell'atto ex art. 543 c.p.c. - è pur vero che questo sorge incidentalmente nel corso del procedimento esecutivo ed è funzionalizzato all'individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione, all'esito della mancanza o della contestazione della dichiarazione del terzo.

Anche nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo la valutazione dell'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione - quando non si tratti degli atti previsti espressamente e specificamente dalla legge come idonei all'effetto interruttivo, come nei casi indicati nei primi due commi dell'art. 2943 c.c., costituisce apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici o da errori giuridici.

Cass., sez. III, sent. 24 febbraio 2015, n. 3594. Pres. SALMÈ, est. VIVALDI. [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi]

Qualora, nell'ambito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, il *debitor debitoris* contrapponga un proprio credito nei confronti del debitore esecutato ormai fallito chiedendo, di fatto, che venga riconosciuto il proprio credito (presupposto dell'eccezione compensazione) e, quindi, accertato il minore importo del proprio debito, trattandosi di domanda riconvenzionale e non di eccezione riconvenzionale (il convenuto non oppone a quello dell'attore un proprio diritto al solo fine di far respingere la sua pretesa, ma mira ad ottenere, attraverso la decisione, l'utilità pratica relativa

al diritto fatto valere) la compensazione non può essere accertata in sede di giudizio *ex artt.* 549 e segg. c.p.c., bensì con il rito e le modalità previste dalla procedura concorsuale fallimentare agli artt. 93 e segg.. Diversamente, si perverrebbe al non consentito risultato per il quale il credito da compensare con il maggior debito sarebbe riconosciuto per l'intero, in violazione del principio della *par condicio creditorum*.

Cass., sez. III, sent. 24 febbraio 2015, n. 3599. Pres. SALMÈ, est. AMBROSIO. [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi]

L'interpretazione del titolo esecutivo consistente in una sentenza passata in giudicato compiuta dal giudice dell'opposizione a precetto o all'esecuzione si risolve nell'apprezzamento di un "fatto", come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che, in sede di esecuzione, la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come "giudicato esterno" (in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della controversia, bensì come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto fattuale dell'esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa.

La *specificata indicazione* richiesta dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. degli atti posti a fondamento dei motivi comporta la precisazione dell'avvenuta produzione in sede di legittimità, accompagnata dalla doverosa puntualizzazione del luogo all'interno di tali fascicoli, in cui gli atti o documenti evocati sono rinvenibili giacché «indicare» un documento nei termini di cui all'art. 366 n. 6 cit. significa, necessariamente, non solo specificare gli elementi che valgono ad individuarlo e quindi, ritrascriverlo almeno nelle parti significative, ma anche dire dove è rintracciabile nel processo, comportando l'inosservanza anche di uno soltanto di tali oneri l'inammissibilità del motivo di ricorso.

Il sindacato di legittimità deve risultare circoscritto alla verifica che l'interpretazione della sentenza, svolta dal giudice dell'opposizione, è stata condotta nel rispetto dei principi che regolano tale giudizio e in funzione della concreta attuazione del comando che nella sentenza è contenuto, non potendo il ricorrente sollecitare una soluzione alternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, quasi a formare un terzo grado di giudizio di merito, a quella operata dal giudice di appello.

In tema di crediti di valore e di liquidazione del danno da svalutazione monetaria, in sede di legittimità, non rileva *come* andava liquidata la svalutazione monetaria, bensì *come* essa è stata riconosciuta dal giudice della cognizione, nei termini in cui la relativa scelta risulta tradotta nel giudicato posto a fondamento del precetto.

Cass., sez. III, sent. 24 febbraio 2015, n. 3590. Pres. SALMÈ, est. TRAVAGLINO. [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi]

È esclusa la legittimità di una notifica *ex art.* 140 c.p.c. qualora questa sia effettuata nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici e questi si sia trasferito altrove, ove il notificante ne conosca l'effettiva residenza o domicilio.

L'opposizione agli atti esecutivi costituisce il rimedio legittimamente esperibile avverso la denunciata inesistenza/nullità della notificazione del decreto ingiuntivo posto a base dell'esecuzione forzata.

Cass., sez. III, sent. 24 febbraio 2015, n. 3600. Pres. SALMÈ, est. AMBROSIO. [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi]

Al fine di individuare il regime di impugnazione applicabile ad una determinata sentenza non rileva la data di introduzione del giudizio che con quella sentenza si è concluso, bensì unicamente la data di pubblicazione della pronuncia da sottoporre ad impugnazione.

Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l'appello, in forza dell'ultimo periodo dell'art.

616 cod. proc. civ., sopra testualmente riportato, introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.; le sentenze, infine, in cui il 4 giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 49, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Qualora, in tema di opposizione all'esecuzione, la sentenza di primo grado venga emessa nel periodo intercorrente tra il 1 marzo 2006 e il 4 luglio 2009, e la Corte di appello, erroneamente investita della relativa impugnazione, non ne dichiari l'inammissibilità - giacché sentenza impugnabile solo con ricorso straordinario - sussiste il potere-dovere di questa Corte di rilevare, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'appello trattandosi di prendere atto del passaggio in giudicato sulla sentenza di primo grado, con conseguente cassazione, senza rinvio, della sentenza di secondo grado.

Cass., sez. III, sent. 24 febbraio 2015, n. 3601. Pres. SALMÈ, est. AMBROSIO. [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi]

La sentenza "non impugnabile" ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ. (come novellato dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52) che abbia deciso unitariamente sull'opposizione esecutiva e sulla domanda riconvenzionale dell'opposto tendente ad ottenere la pronuncia di un titolo esecutivo giudiziale che tenga luogo del primo, non può essere impugnata con appello nemmeno solo quanto al secondo capo, non potendo prefigurarsi un regime di impugnazione *secundum eventum litis*.

Cass., sez. VI - 3, ordinanza. 18 febbraio 2015, n° 3277. Pres. FINOCCHIARO, est. BARRECA [sintesi estratta da Tullio Parrella]

Opposizione all'esecuzione

Va ribadito il principio per il quale, in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel processo in cui il provvedimento è stato emesso. (Conforme Cass. N°1935/94; Cass. N°2742/99).

Cass., sez. VI-3, ordinanza. 18 febbraio 2015, n° 3278 – Pres. FINOCCHIARO, est. BARRECA [sintesi estratta da Tullio Parrella]

Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo

Va ribadito che la cessione del credito contemplata dall'art. 1260 c.c. si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore conseguono alla notificazione o all'accettazione della cessione al contraente ceduto, che sono altresì sufficienti, ove precedenti la data del pignoramento, per l'opponibilità della cessione al creditore pignorante.

Le condizioni necessarie per rendere efficace la cessione nei confronti del debitore ceduto sono le medesime che rendono opponibile la cessione anche nei confronti del creditore del cedente, dal momento che l'art. 2914 c.c. non richiede una forma pubblicitaria ulteriore o diversa rispetto a quelle previste dall'art. 1264 c.c.

È conforme alla giurisprudenza univoca della Corte di Cassazione escludere che la notificazione della cessione si identifichi con l'istituto dell'ordinamento processuale e che notificazione ed accet-

tazione ex art. 1264 c.c. siano soggette a particolari discipline o formalità essendo atti a forma libera.

Pertanto, ove la notificazione, consistente in una dichiarazione recettizia, venga fatta in forma scritta, non deve essere necessariamente sottoscritta dal creditore cedente, essendo sufficiente che vi siano in equivoci elementi indicanti la relativa provenienza, in modo che risulti al debitore ceduto pienamente assicurata la prova e la non problematica conoscenza dell'avvenuta cessione. (Conforme, Cass. N° 22280/10).

Cass., sez. VI - 3, ordinanza 18 febbraio 2015, n° 3279 – Pres. FINOCCHIARO, est. BARRECA
[sintesi estratta da Tullio Parrella]

Iscrizione di ipoteca - Cancellazione

Va affermato che avverso il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello in sede di reclamo ai sensi degli artt. 2888 cod. civ. e 113 disp. Att. cod. civ., deve ritenersi inammissibile il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost., che è esperibile solo in quanto il provvedimento sia reso a conclusione di un procedimento avente natura contenziosa.

Per contro il provvedimento suddetto, relativo al diniego del conservatore di procedere alla cancellazione di un'iscrizione ipotecaria, viene emesso a conclusione di un procedimento che non comporta esplicazione di un'attività giurisdizionale in sede contenziosa, essendo in esso unica parte l'istante e non avendo ad oggetto la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento secondo legge dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, non suscettibile di passare in giudicato, potendo le parti agire in via contenziosa per ottenere una pronuncia sull'esistenza del loro diritto alla cancellazione o sull'inesistenza del diritto all'iscrizione in capo a colui che l'abbia richiesta ed ottenuta.

Cass., sez. VI - 3, ordinanza 18 febbraio 2015, n° 3283 - Pres. FINOCCHIARO, est. BARRECA
[sintesi estratta da Tullio Parrella]

Opposizione all'esecuzione

Va affermato che, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo del 1° settembre 2011 n. 150, la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, così come la cognizione dell'opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato di annullamento di questi ultimi atti, poiché così si contesta comunque il diritto dell'agente della riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.

Cass., sez. VI - 3, ordinanza 18 febbraio 2015, n° 3284 - Pres. FINOCCHIARO, est. BARRECA
[sintesi estratta da Tullio Parrella]

Opposizione all'esecuzione

È inammissibile, per carenza di interesse, non avendo la ricorrente indicato il pregiudizio che le sarebbe derivato dalla omissione denunciata, il ricorso per pretesa nullità per violazione dell'art. 132 comma I°, n°2 c.p.c. proposto avverso sentenza per la mancata indicazione, nella stessa, di una delle parti.

La stessa doglianza è, altresì, infondata atteso che, al contrario, avendo la sentenza omesso di considerare l'interventore adesivo, rispetto al quale non risulta destinata a produrre effetti, va reputato raggiunto lo scopo delle relative statuizioni.

L'art. 132, secondo comma, n°2 c.p.c., non prevede il requisito della indicazione espressa delle parti nella sentenza (tanto nella intestazione che nella parte descrittiva dello svolgimento processuale, quanto nella parte motivazionale) a pena di nullità; tale necessità si produrrebbe, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c., solo se la sentenza fosse inidonea al raggiungimento dello scopo. (Conforme, Cass. N° 17957/2007).

Al contrario, avendo la sentenza omissa di considerare l'interventore adesivo, rispetto al quale non risulta destinata produrre effetti, va reputato raggiunto lo scopo delle relative statuizioni.

È inammissibile il ricorso non specificamente rivolto a contestare le ragioni della decisione del giudice di appello, la "ratio decidendi" della sentenza impugnata, ma che riproponga gli originari motivi di opposizione, come se la sentenza di secondo grado nemmeno fosse stata pronunciata, avanzando cioè le sue critiche all'operato del Giudice dell'esecuzione e, solo in parte, al giudice di primo grado.

Cass., sez. VI - 3, ordinanza 24 febbraio 2015, n° 3619 - Pres. FINOCCHIARO, est. AMBROSIO
[sintesi estratta da Tullio Parrella]

Contratti e obbligazioni in genere

La nozione di "indispensabilità", ai fini della decisione della causa, dei nuovi mezzi di prova, prevista dal comma 3 dell'art. 345 c.p.c. nella formulazione antecedente alla Legge n°69 del 2009, deve essere intesa come capacità di determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, decisivo, talvolta, per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado. (Conforme, Cass. 21 giugno 2011, n°13606; Cass. Sez. Un., n° 8203/05; Cass. n° 13353/2012; Cass. n° 9274/08; Cass. n° 12652/08; Cass. n° 27006/08).

Cass., sez. VI - 3, ordinanza 24 febbraio 2015, n° 3720 - Pres. FINOCCHIARO, est. BARRECA
[sintesi estratta da RP]

Esecuzione forzata

Prima della riforma dell'art. 560 c.p.c., operata con la legge n°80/2005, il debitore, con l'autorizzazione del giudice, poteva continuare ad abitare nell'immobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui ed alla sua famiglia.

L'art. 560 novellato consente al giudice di autorizzare il debitore a continuare ad occuparlo fino alla aggiudicazione o assegnazione.

Sia nel vecchio che nel nuovo assetto normativo detta autorizzazione è frutto di una valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile dal debitore e, specialmente, anche dal creditore.

Cass., sez. VI, ord. 10 dicembre 2014, n. 1817. Pres. FINOCCHIARO, est. AMENDOLA [sintesi estratta da Rossana Volpe]

Esecuzione forzata - Opposizione all'esecuzione – Inammissibilità

Spese processuali – Obbligatorietà del pagamento dell'ulteriore contributo unificato - Sussistenza

- Ai fini dell'individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Conseguentemente le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del 1° marzo 2006 restano appellabili; quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009 sono inappellabili ed esclusivamente ricorribili per cassazione; le sentenze, infine, pubblicate successivamente al 4 luglio 2009 (il cui giudizio di 1° grado sia ancora pendente a tale data) tornano ad essere appellabili.

(Legge 24/02/2006 n. 52 che ha introdotto l'ultimo periodo dell'art. 616 cpc.; artt. 49, 2° comma, che ha soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 cpc., e 58, 2° comma, legge 18/06/09 n. 69; art. 111, 7° comma, Cost.. Conformi Cass. 23/10/12 n. 18161; Cass. 17/08/11 n. 17321).

- Il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto in quanto l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, bensì al fatto oggettivo del rigetto integrale dell'impugnazione, poiché la norma che lo prevede si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario.

(Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/05/02 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, legge 24/12/12 n. 228)

Cass., sez. VI, ord. 10 dicembre 2014, n. 1817. Pres. FINOCCHIARO, est. AMENDOLA [sintesi estratta da Rossana Volpe]

- Ai fini dell'individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Conseguentemente le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del 1° marzo 2006 restano appellabili; quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009 sono inappellabili ed esclusivamente ricorribili per cassazione; le sentenze, infine, pubblicate successivamente al 4 luglio 2009 (il cui giudizio di 1° grado sia ancora pendente a tale data) tornano ad essere appellabili.

(Legge 24/02/2006 n. 52 che ha introdotto l'ultimo periodo dell'art. 616 cpc.; artt. 49, 2° comma, che ha soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 cpc., e 58, 2° comma, legge 18/06/09 n. 69; art. 111, 7° comma, Cost.. Conformi Cass. 23/10/12 n. 18161; Cass. 17/08/11 n. 17321).

- Il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, in quanto l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, bensì al fatto oggettivo del rigetto integrale dell'impugnazione, poiché la norma che lo prevede si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario.

Cass., sez. VI, ord. 10 dicembre 2014, n. 1820. Pres. FINOCCHIARO, est. AMENDOLA [sintesi estratta da Rossana Volpe]

- È possibile parlare di nullità della sentenza per mancanza della motivazione solo quando non siano comprensibili le ragioni della decisione e, in particolare, gli elementi di fatto che hanno determinato il convincimento del decidente.

- Il testo attuale del n. 5 dell'art. 360 cpc. (applicabile ai ricorsi avverso le sentenze pubblicate successivamente all'11/09/12) limita il sindacato della Cassazione sulla motivazione all'*omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti*. Vale a dire che la norma prevede la denuncia di una motivazione graficamente assente o meramente apparente, cui va equiparata quella articolata in affermazioni tra loro radicalmente e insanabilmente contraddittorie.

- Il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, in quanto l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, bensì al fatto oggettivo del rigetto integrale dell'impugnazione, poiché la norma che lo prevede si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario.

Cass., sez. VI, ord. 10 dicembre 2014, n. 1821. Pres. FINOCCHIARO, est. AMENDOLA [sintesi estratta da Rossana Volpe]

- L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cpc., idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di cassazione ai sensi dell'art. 391 bis cpc., deve consistere nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un avvenimento la cui verità risulti, invece, indiscutibilmente esclusa o accertata; deve, inoltre, essere decisivo, nel senso che è indispensabile un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; non deve, infine, cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata e deve presentare i caratteri dell'evidenza e dell'obiettività.

- Atteso che, a norma dell'art. 678 cpc., il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi, il preteso malgoverno di una regola di giudizio relativa al regime delle impugnazioni - quando insieme a una domanda di accertamento dell'obbligo del terzo (sottratta alla sospensione feriale dei termini) venga proposta altra domanda che, invece, sia ad essa soggetta - costituisce al più un errore di giudizio, non già un errore percettivo (idoneo a far superare al ricorso il preventivo vaglio di ammissibilità).

Né rileva, in merito alla richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza revocanda, l'adesione o meno alla tesi in base alla quale il disposto del quarto comma dell'art. 391 bis cpc., essendo norma eccezionale, non è estensibile all'ipotesi in cui il ricorso non sia stato "respinto" in seguito all'esame nel merito, ma dichiarato "inammissibile".

- Il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, in quanto l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, bensì al fatto oggettivo del rigetto integrale dell'impugnazione, poiché la norma che lo prevede si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario.

Cass., sez. VI, ord. 10 dicembre 2014, n. 1891. Pres. FINOCCHIARO, est. BARRECA [sintesi estratta da Rossana Volpe]

- Le ordinanze del giudice dell'esecuzione che non possono essere revocate per aver avuto attuazione sono suscettibili di correzione nei casi e nelle forme previste dagli artt. 287 e 288 cpc., atteso che dette norme, sebbene abbiano ad oggetto la disciplina del procedimento di cognizione, sono suscettibili di trovare applicazione ai consimili provvedimenti resi nel processo esecutivo, in quanto da un lato costituiscono espressione di un'esigenza di ordine generale propria di ogni tipo di processo, e dall'altro non trovano ostacolo in apposite disposizioni regolatrici del processo di esecuzione.

- Le ordinanze così corrette non sono impugnabili col ricorso straordinario per cassazione, in quanto possono essere impugunate col rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cpc. ed il termine per l'opposizione decorre dalla notificazione o comunicazione della relativa ordinanza, ai sensi dell'art. 288, ultimo comma, cpc., se l'errore corretto sia tale da ingenerare un obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto dell'ordinanza, ovvero quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la portata decisoria del provvedimento, dando luogo surrettiziamente ad una revoca o ad una modifica di ordinanza già eseguita e non più opponibile.

- Nel caso in cui il g.e. su istanza di uno soltanto dei creditori partecipanti alla distribuzione, *inaudita altera parte*, abbia effettuato una modifica sostanziale del piano di riparto, il rimedio cui possono ricorrere gli altri creditori è quello dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza dichiarativa dell'esecutività del progetto di distribuzione risultante all'esito della correzione.

Cass., sez. VI, ord. 10 dicembre 2014, n. 1892. Pres. FINOCCHIARO, est. BARRECA [sintesi estratta da Rossana Volpe]

- La regola della sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969 non prevede (per la materia civile) altre eccezioni all'infuori di quelle di cui all'art. 3 e di quelle regolate da norme di settore come le disposizioni in materia fallimentare. Tra le eccezioni contemplate dall'art. 3 vi sono le "cause" o i "procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n. 12", norma quest'ultima che disciplina espressamente le opposizioni all'esecuzione ed è stata interpretata nel senso che i termini nel periodo feriale non vengono sospesi, non solo per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, commi primo e secondo, cpc., ma anche per le opposizioni agli atti esecutivi, per le opposizioni di terzo all'esecuzione, nonché per i giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo nell'espropriazione dei crediti, per le controversie distributive e per i giudizi di divisione endoesecutiva.

Detta disciplina, infatti, regola i processi di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi in ogni loro fase, compreso il giudizio di cassazione ed a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, a meno che la controversia non sia qualificabile come opposizione all'esecuzione per avere il giudice di merito pronunciato su domanda riconvenzionale altrimenti qualificata.

Cass., sez. VI -III, ord. 24 febbraio 2015, n. 3728. Pres. FINOCCHIARO, est. AMENDOLA. [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi]

L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.

Cass., sez. VI -III, ord. 25 febbraio 2015, n. 3858. Pres. FINOCCHIARO, est. AMENDOLA. [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi]

In tema di impugnazione, l'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, previsto dall'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dovendosi aver riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o l'atto è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 53.

Cass., sez. VI -III, ord. 25 febbraio 2015, n. 3867. Pres. FINOCCHIARO, est. AMBROSIO. [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi]

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla ricusazione ex art. 53 cod. proc. civ., per la considerazione che detta ordinanza (sebbene a seguito delle modifiche all'art. 111 cost. apportate dalla l. cost. 23 novembre 1999 n. 2, abbia assunto natura decisoria in quanto pronunzia sul diritto soggettivo, pieno ed assoluto, di far decidere la controversia da un giudice imparziale) non ha tuttavia carattere di definitività, in quanto non è idonea a passare autonomamente in giudicato, ma confluisce nell'atto finale che definisce il procedimento in cui la ricusazione è stata proposta.

E tanto vale anche quando la ricusazione riguardi un giudice dell'esecuzione, dal momento che la mancata impugnabilità in via autonoma dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non esclude che il contenuto di essa possa venire riesaminato nel corso del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, attraverso il controllo del provvedimento reso dal giudice *suspectus*, atteso che l'eventuale vizio causato dall'incompatibilità del giudice ricusato si risolve in motivo di nullità dell'attività svolta dal medesimo e, quindi, di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ..

Avverso l'ordinanza "non impugnabile" resa ex art. 669 *terdecies*, comma 5, cod. proc. civ. con cui il giudice dell'esecuzione abbia provveduto sulla sospensione dell'esecuzione, nell'ambito di un'opposizione proposta ai sensi degli art. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., nonché avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l'abbia direttamente concessa e, *a fortiori*, avverso il provvedimento che ha dichiarato inammissibile il reclamo camerale avverso provvedimenti di tale contenuto non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione trattandosi, nel primo caso, di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 669- *terdecies* cod. proc. civ., e comunque, in tutti i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione. Tanto sia nel regime dell'art. 624 cod. proc. civ. scaturito dalla riforma di cui alla legge n. 52 del 2006, quanto in quello successivo di cui alla legge n. 69 del 2009.

Cass., sez. VI -III, ord. 25 febbraio 2015, n. 3888. Pres. FINOCCHIARO, est. FRASCA. [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi]

Nel regime di cui alla norma dell'art. 14, comma 1-bis del d.l. n. 669 del 1996, laddove essa disponeva che il pignoramento perdesse efficacia se l'ordinanza di assegnazione non fosse stata emessa entro un anno dal pignoramento, poiché tale previsione risultava dettata anche a tutela dell'interesse del terzo *debitor debitoris* a non restare, in relazione alla sua particolare qualità, vin-

colato dal pignoramento oltre quel termine, della sua violazione poteva dolersi anche il terzo e la tutela di quest'ultimo era esperibile con l'opposizione agli atti esecutivi, il cui termine di proposizione decorreva non già dalla scadenza dell'anno, bensì dalla pronuncia oltre il suo decorso dell'ordinanza di assegnazione, che, dunque, era l'atto impugnabile.

Cass., sez. VI -III, ord. 26 febbraio 2015, n. 3945. Pres. FINOCCHIARO, est. FRASCA. [sintesi estratta da Annamaria Crescenzi]

Il potere di elevazione del conflitto di competenza è ancorato alla stessa preclusione che il potere del giudice di interloquire sulla competenza incontra ai sensi dell'art. 38 c.p.c. in relazione all'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e ciò anche quando il giudice che eleva il conflitto sia il giudice di pace, *secundum eventum litis*.

Cass., sez. VI, ord. 10 dicembre 2014, n. 1893. Pres. FINOCCHIARO, est. BARRECA [sintesi estratta da Rossana Volpe]

- Il potere del giudice d'appello di procedere al nuovo regolamento delle spese processuali, nel caso in cui quello disposto dal giudice di primo grado sia stato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, comporta l'esercizio da parte del secondo giudice di quello stesso potere discrezionale che, ai sensi dell'art. 92 cpc., il primo giudice ha ritenuto di esercitare compensando in tutto o in parte le spese; avendo il secondo giudice la facoltà di disporre la compensazione sia per il primo che per il secondo grado. Qualora, però, il medesimo ritenga di applicare il principio della soccombenza, il mancato uso della facoltà della compensazione non può essere censurato in cassazione, essendo limitato il sindacato di legittimità ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.

- Esula, pertanto, dal sindacato della cassazione e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite tra le parti, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, anche quando detta valutazione sia effettuata dal giudice di secondo grado in seguito all'impugnazione del capo della sentenza di primo grado che ha compensato le spese.

Cass., sez. VI, ord. 12 novembre 2014, n. 2247. Pres. FINOCCHIARO, est. AMENDOLA [sintesi estratta da Rossana Volpe]

- Prima delle riforme del processo civile degli anni 2006 e 2009 il codice di rito prevedeva che l'opposizione agli atti esecutivi dovesse essere introdotta con ricorso innanzi al g.e. il quale, assunti i provvedimenti ritenuti indilazionabili, procedeva all'istruzione della causa.

Nel nuovo assetto normativo, invece, chi intende proporre un'opposizione sia agli atti esecutivi, che all'esecuzione, deve depositare il ricorso nella cancelleria del g.e. che, con decreto steso in calce, fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il g.e. dà, con ordinanza, i provvedimenti che ritiene indilazionabili oppure sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire dei cui all'art. 163 bis cpc. o altri se previsti, ridotti della metà.

Ai sensi dell'art. 185 disp. att. cpc. (come novellato dall'art. 13 della legge 24/02/06 n. 52) all'udienza di comparizione si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli artt. 737 e seguenti cpc., mentre, in base al disposto del successivo art. 186 bis (introdotto dall'art. 52, comma 7, della legge 18/06/09 n. 69) i giudizi di merito di cui all'art. 618, comma 2, cpc. sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta l'opposizione. La formulazione dell'art. 618, al pari del parallelo art. 616, evidenzia la volontà del legislatore di stabilire una netta cesura tra la fase preliminare dei giudizi di opposizione, gestita dal g.e., e il giudizio di cognizione vero e proprio.

- Il generico richiamo al principio della conversione - in forza del quale un atto che ha comunque raggiunto il suo scopo non può essere dichiarato nullo (secondo il disposto dell'art. 156,

comma 3, cpc.) - non accompagnato da alcuna precisazione in ordine alle modalità con cui, in concreto, esso poteva e doveva essere attuato, vizia in maniera irrimediabile le critiche di aspecificità.

- Nel giudizio di cassazione il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale influente sull'esito del giudizio.

Cass., sez. VI, ord. 12 novembre 2014, n. 2529. Pres. FINOCCHIARO, est. AMENDOLA [sintesi estratta da Rossana Volpe]

- Per giurisprudenza ormai consolidata della Cassazione, nel regime successivo all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, l'ordinanza collegiale resa sul reclamo ex art. 669-terdecies cpc, qualora il soccombente intenda contestarla limitatamente alla sola statuizione sulle spese, è impugnabile attraverso l'opposizione al precetto intimato oppure l'opposizione all'esecuzione iniziata sulla base di detto provvedimento; con la precisazione che in tali giudizi, che sono a cognizione piena, la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l'ordinanza sul reclamo, che è provvedimento reso in un giudizio a cognizione sommaria, fosse sul punto titolo esecutivo stragiudiziale.

- Tale affermazione si giova del rilievo che al provvedimento conclusivo del procedimento cautelare non può, comunque, riconoscersi natura di sentenza in senso sostanziale agli effetti dell'art. 111, comma 7, Cost., e che la trasparente *ratio* di tutta la disciplina della materia è quella di assicurare il passaggio per un giudizio di merito a cognizione piena alla regolamentazione delle spese relative al procedimento cautelare *ante causam*.

Cass. 2475/2015 [sintesi estratta da Antonio Trezza]

Il regime di impugnazione di una sentenza resta regolato dalla legge processuale in vigore al momento della sua pubblicazione, e pertanto:

se la sentenza sull'opposizione all'esecuzione dispiegata ex art. 615 c.p.c. o 619 c.p.c. è stata pubblicata prima del 01/03/2006, essa resta esclusivamente appellabile;

se essa è stata pubblicata a partire da tale data, ma fino al 04/07/2009, qualunque sia l'epoca in cui il processo è iniziato, non è più ammissibile il rimedio dell'appello in forza dell'ultimo periodo dell'art. 616 c.p.c, come introdotto dalla l. 52/06, ma soltanto quello del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.

se infine essa è stata resa in un giudizio pendente ancora in primo grado al 04/07/2009, e quindi se è stata pubblicata in data successiva, essa torna ad essere appellabile essendpo stato soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 c.p.c. (come introdotto dal richiamato art. 14 l. 52/06) dalla l. 18/06/2009, art. 49 comma 2, norma applicabile – in forza dell'art. 58 l. 69/09 – anche ai giudizi pendenti in primo gradi al momento dell'entrata in vigore della legge.

Cass., sez. III, 10 febbraio 2015, n. 2479. Pres. SALMÈ, est. CHIARINI [sintesi estratta da Franco De Stefano]. Opposizione esecutiva - pegno regolare o irregolare di titoli - qualificazione di ricezione di atto negoziale relativo allo scioglimento di un contratto di mutuo.

Nel caso di costituzione di pegno regolare, il creditore ha l'obbligo di custodire il bene fino alla scadenza dell'obbligo di adempiere e di restituirlo, se questo è assolto; perciò nessun abuso commette il creditore nell'intimare l'adempimento del debito scaduto, preannunciando un'esecuzione ordinaria, questa costituendo una sua facoltà concorrente con quella di esercitare i diritti incorporati dai titoli, prevista dagli artt. 2697 e seg. c.c.

È onere del debitore, trascorso un ragionevole lasso di tempo senza ricevere riscontro alla sua richiesta di adempimento dell'obbligo di estinguere il debito di restituzione della somma mutuatagli, attivarsi per realizzare l'interesse del creditore all'adempimento, atteso che in tema di mutuo fondiario e di miglioramento agrario per ciascuna rata, nel momento in cui l'istituto di credito con-

segna al mutuatario il relativo importo, sorge l'obbligo del mutuatario di restituzione e di corresponsione dei pattuiti interessi.

Cass. 2484/ 2015 [sintesi estratta da Antonio Trezza]

In tema di espropriazione immobiliare, la riunione tra le due procedure esecutive comporta che l'attività prevista dell'art. 567 c.p.c., comma 2, (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80) ai fini dell'adempimento di cui al D.L. 18 ottobre 2000, n. 291, art. 13 bis convertito nella L. 14 dicembre 2000, n. 372, sebbene compiuta formalmente con riguardo al primo procedimento, comunica i suoi effetti anche al secondo, attesa l'identità delle azioni esecutive e tenuto conto che la riunione ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ. - norma applicabile in via analogica al giudizio di esecuzione - comporta la riferibilità delle suddette attività a ciascuno dei procedimenti esecutivi, restando priva di rilievo la mancata reiterazione del deposito della documentazione ex art. 567 cod. proc. civ. nel secondo procedimento, di cui non può essere dichiarato, per tale ragione, l'estinzione (Cass. 19.12.2013 n. 28461).

Cass. 2486/2015 [sintesi estratta da Antonio Trezza]

MASSIMA I "Nei procedimenti in materia di opposizione che si innestino nelle procedure esecutive, la valutazione sull'ammissibilità dell'impugnazione proposta deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, indipendentemente dalla sua correttezza.

MASSIMA II L'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite n. 15295/2014 secondo cui "L'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione", ha portata generale. Pertanto il principio dell'ultrattività del mandato trova applicazione non solo nel grado processuale in cui l'evento interruttivo è occorso, ma si estende al gradi di appello, ed alla eventuale fase esecutiva.

Cass. 2487/2015 [sintesi estratta da Antonio Trezza]

Quando l'esecutorietà del decreto ingiuntivo è conferita, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., con decreto scritto in calce all'originale, la mancata indicazione, nell'atto di precetto, del decreto di esecutorietà non comporta l'inesistenza giuridica dell'atto, ma la sua nullità, che deve essere dedotta mediante opposizione agli atti esecutivi.

Cass. 2488/2015 [sintesi estratta da Antonio Trezza]

A seguito della novella legislativa del d.l. 35/05 convertito in l. 80/05 e dalla l. 52/06, i provvedimenti di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. non possono essere impugnati con opposizione ex art. 617 c.p.c., ma sono unicamente reclamabili ex art. 669 terdecies c.p.c.. Resta in ogni caso fermo che provvedimenti in tema di sospensione dell'esecuzione non sono suscettibili di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost, non avendo contenuto decisorio né natura definitiva.

Cass. 2856/2015 [sintesi estratta da Antonio Trezza]

Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice nel procedimento civile o nel procedimento penale sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali (compreso il P.M., in sede penale) e, tra esse, in particolare i soggetti al carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere il compenso. Ne consegue che l'omessa notifica

del ricorso e del decreto di comparizione delle parti – disposta ex art. 29 della legge 13/06/1942 n. 794, cui rinvia(va) l'art. 170 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115 – ad uno dei soggetti obbligati al pagamento, ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non l'inammissibilità del ricorso, (dato che il suo deposito realizza la editio cationi necessaria all'incardinamento della seconda fase processuale), ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice *a quo*.

Cass., sez. III, 13 febbraio 2015, n. 2857 – Pres. SALMÈ, Est. BARRECA [sintesi estratta da Franco De Stefano]. Opposizione agli atti esecutivi - pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi dell'art. 72 bis dPR 29 settembre 1973 n. 602.

In caso di ordine di pagamento diretto al terzo *debitor debitoris*, ai sensi dell'art. 72 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, dal giorno in cui questo è notificato al concessionario, il terzo è soggetto, relativamente alle somme da lui dovute al debitore esecutato e fino a concorrenza del credito per cui si procede, agli obblighi che la legge impone al custode. Qualora il terzo pignorato vi abbia dato esecuzione col primo pagamento, l'ordine di pagamento diretto produce un effetto analogo all'assegnazione del credito pignorato, anche con riguardo alle somme dovute dal terzo alle scadenze successive rispetto alla data di notificazione dell'ordine.

Cass., sez. III, 24 febbraio 2015, n. 3603 – Pres. SALMÈ, Est. AMBROSIO. [sintesi estratta da Franco De Stefano]. Opposizione ex 617 cpc - avverso decreto transf. per mancata comunicazione ordinanza fissazione vendita a debitore - art. 2929 cc - salvezza della vendita.

Va dichiarata inammissibile, senza necessità di un esame sul merito, l'opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore denunci un vizio formale verificatosi prima della vendita (o dell'assegnazione) proposta dopo che la vendita sia stata compiuta (o l'assegnazione sia stata disposta), atteso che la norma di cui all'art. 2929 cod. civ. dispone che la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di loro collusione con il creditore procedente

Cass., sez. III, 24 febbraio 2015, n. 3605 – Pres. SALMÈ, Est. RUBINO. [sintesi estratta da Franco De Stefano]. Opposizione esecutiva - qualificata ex 617 cpc contestazione intervento su cambiale senza deposito titolo.

Integra un'opposizione agli atti esecutivi, soggetta all'ordinario termine di decadenza di venti giorni, la contestazione della legittimità dell'intervento (nel regime anteriore alla novella del 2006) fondato su cambiali non depositate.

Cass., sez. III, 24 febbraio 2015, n. 3607 – Pres. SALMÈ, Est. RUBINO. [sintesi estratta da Franco De Stefano]. Opposizione esecutiva - vendita - condizioni (termini per il versamento del prezzo) - modifica con provvedimenti generali adeguatamente pubblicizzati

Ove, con provvedimento di carattere generale del giudice dell'esecuzione, adeguatamente pubblicizzato e non impugnato in quanto tale, sia - prima della vendita stessa - modificato uno dei termini di partecipazione alla vendita forzata (nella specie, aumentandosi il termine di versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario da sessanta a novanta giorni) rispetto all'ordinanza emessa nella singola procedura esecutiva, va in concreto esclusa un'alterazione del principio della parità di condizioni dei partecipanti alla vendita, quand'anche in alcune delle forme di pubblicità sia rimasto indicato il più breve termine originariamente previsto.